



SAN LAZZARO
DI SAVENA

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
(Città Metropolitana di Bologna)

**LINEE GUIDA PER LA GESTIONE
DELL'ALBO DEI CITTADINI VIRTUOSI**

* * * * *

SUPPLEMENTO ALLA
“**CARTA DEI PRINCIPI SULLA COLLABORAZIONE
TRA CITTADINI E AMMINISTRAZIONE
PER LA CURA E LA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**”
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 153/2014
ART. 26 – ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CITTADINI VIRTUOSI

Approvate con delibera di Giunta Comunale n.53 del 07/05/2015
Integrate con Determina dirigenziale n. 160 del 07/03/2017

ART. 1 - OGGETTO DELLE LINEE GUIDA

1. Il Comune di San Lazzaro volendo garantire e promuovere nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative e non sostitutive di servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, in armonia con le previsioni della Costituzione art.118 comma 4°, 114 comma 2 e 117 comma 6 e secondo gli indirizzi di cui al T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, Decreto Legislativo n. 267/2000 art. 3 comma 4.

2. Le presenti Linee guida disciplinano l'Albo dei cittadini virtuosi istituito con atto di Giunta n. 153/2014, secondo quanto previsto dall'art. 11 della "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni", adottata e approvata col medesimo atto, e in particolare, ne disciplina le modalità di iscrizione, cancellazione, gestione, revisione e aggiornamento, nonché i rapporti tra il Comune di San Lazzaro di Savena e i cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento delle attività di cura e rigenerazione dei beni comuni.

3. Ai fini del presente documento si intendono:

- a) per "Amministrazione": il Comune di San Lazzaro di Savena nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- b) per "Cittadini": tutti i cittadini del Comune di San Lazzaro di Savena, della Città Metropolitana di Bologna nonché altri soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che, avendo collegamenti con il territorio, manifestano intenzione a collaborare con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi della "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" adottata con atto di Giunta n. 153/2014;
- c) per "Albo" l'elenco dei cittadini virtuosi ai sensi dall'art. 26 della "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" adottata con atto di Giunta n. 153/2014.

4. SOGGETTI ISCRIVIBILI.

L'intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti i cittadini del Comune di San Lazzaro di Savena, della Città Metropolitana di Bologna, nonché altri soggetti singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che, avendo collegamenti con il territorio, manifestano intenzione a collaborare con l'Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni ai sensi della "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" adottata con atto di Giunta n. 153/2014, purchè in assenza di condanne penali di cui all'art. 32-quater del Codice Penale.

Sono soggetti iscrivibili nell'Albo dei cittadini virtuosi tutti i cittadini singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale che intendano collaborare con il Comune nell'ambito e per i fini delineati nella "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" adottata con atto di Giunta n. 153/2014.

In caso di formazioni sociali organizzate l'iscrizione all'albo dovrà essere richiesta da chi legittimamente rappresenta le suddette formazioni.

In caso di cittadini minorenni l'iscrizione all'albo dovrà essere richiesta con il consenso di chi ne esercita la patria potestà.

ART. 2 – ISCRIZIONE

1. Nell'Albo dei Cittadini Virtuosi sono iscritti i cittadini con le seguenti modalità:
 - a) d'ufficio, le associazioni iscritte al Registro Comunale delle associazioni;
 - b) su richiesta, i cittadini e le associazioni che manifestano interesse.

2. La manifestazione di interesse all'iscrizione all'Albo, sul modulo predisposto (Allegato A – "Modulo di iscrizione"), è sottoscritta dal cittadino singolo o dal legale rappresentante dell'associazione o dell'impresa, e deve essere corredata almeno dalla seguente documentazione:
 - a) copia del documento di identità in corso di validità del cittadino singolo o del legale rappresentante dell'associazione o dell'impresa;
 - b) almeno una proposta di intervento e collaborazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni contenente i dati riassuntivi e le informazioni utili allo svolgimento dell'intervento;
 - c) eventuale curriculum e/o abilitazione o titoli professionali a svolgere l'attività richiesta (titolo di studi, attestato sanitario, iscrizione all'albo dei professionisti, ecc.) laddove sia richiesto per svolgere l'attività di collaborazione proposta;
 - d) dichiarazione sostitutiva in ordine all'assenza di condanne relative ai reati di cui all'art. 32-quater del Codice Penale;

per cittadini minorenni, inoltre:

- a) copia del documento di identità in corso di validità di chi ne esercita la patria potestà e ne esprime il consenso all'iscrizione;

per le associazioni e le organizzazioni di volontariato, inoltre:

- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche associative;
- d) relazione dettagliata sull'attività svolta dall'associazione;

per le imprese inoltre:

- a) copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (Certificato camerale).

3. Nel momento dell'iscrizione all'Albo il cittadino dichiara di aver preso visione della "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione", nonché delle presenti Linee Guida, e di essere in possesso di specifiche competenze, di esperienze e dei titoli professionali rilevanti ai fini della collaborazione proposta.

ART. 3 - CANCELLAZIONE

I cittadini sono cancellati dall'Albo:

- a) per loro espressa richiesta;
- b) per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per gravi inadempienze agli impegni assunti o negligenze nello svolgimento delle attività;
- d) per ripetuto e immotivato rifiuto di svolgere attività per le quali avevano dichiarato disponibilità.

ART. 4 - TENUTA DELL'ALBO

1. Nell'Albo sono indicate:

- a) le generalità complete del cittadino;
- b) le specifiche competenze in possesso del cittadino, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali che siano rilevanti ai fini dell'inserimento nell'Albo, secondo le dichiarazioni rese dal cittadino stesso all'atto della richiesta di iscrizione;

c) generalità complete dell'associazione o della formazione sociale o dell'impresa che il cittadino rappresenta nell'atto di iscrizione all'Albo.

2. L'Area V, Scuola e Innovazione Sociale, è responsabile dei procedimenti inerenti alle attività di iscrizione e di tenuta dell'Albo.

3. Il Servizio Sportello Sociale è la struttura comunale incaricata alla tenuta dell'albo e, per quanto di competenza, agli adempimenti necessari per la copertura assicurativa contro infortuni, malattie professionali e responsabilità civile verso terzi, nonché per le procedure di iscrizione e il coordinamento tra gli uffici coinvolti.

4. Il procedimento di iscrizione di norma si perfeziona al ricevimento della manifestazione di interesse; è possibile tuttavia la sospensione dei termini per la richiesta di eventuale documentazione integrativa.

5. L'iscrizione all'albo non attribuisce ai cittadini il diritto di utilizzare o riprodurre i loghi grafici comunali nei propri strumenti di comunicazione e informazione.

ART. 5 - TIPOLOGIA DI INTERVENTI SUGLI SPAZI PUBBLICI E SUGLI EDIFICI

1. La collaborazione con i cittadini può prevedere differenti livelli di intensità dell'intervento condiviso sui beni comuni ed in particolare: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione, secondo quanto indicato nella "Carta dei principi sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni" adottata con Delibera della Giunta Comunale n. 153/2014.

2. I cittadini possono realizzare interventi, a carattere occasionale o continuativo, di cura o gestione condivisa periodicamente individuati dall'Amministrazione o proposti dai cittadini. Gli interventi, di norma, sono finalizzati a integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità, la fruibilità degli spazi pubblici e la qualità dei beni comuni.

3. Gli interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni possono costituire progetti di volontariato anche giovanile.

4. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi dei cittadini per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

5. L'instaurazione di rapporti con i cittadini non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 6 - PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

1. La proposta di collaborazione, cioè la manifestazione di interesse formulata dai cittadini, volta a proporre interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni, può essere spontanea oppure formulata in risposta a una sollecitazione del Comune.

2. Nel caso in cui la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione, il Comune tramite avviso invita i cittadini a presentare progetti di cura o di rigenerazione.

3. Nel caso in cui la proposta sia presentata dai cittadini, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.

Comunica altresì l'elenco delle strutture che, in relazione al contenuto della proposta, coinvolgerà nell'istruttoria.

4. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni e ne informa gli uffici e le istanze politiche coinvolte nell'istruttoria.

5. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

6. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione.

7. Per progetti di cura o di rigenerazione di lieve complessità il cittadino può presentare proposte sul modello predisposto (Allegato C - "Proposte di collaborazione") presentandole al momento dell'iscrizione all'albo e anche successivamente all'iscrizione, ogni qualvolta desideri attivare una nuova collaborazione.

8. Per progetti di cura o di rigenerazione di lieve complessità, inoltre, l'Amministrazione periodicamente pubblica sul sito istituzionale schede di intervento precompilate dagli uffici di riferimento, cui il cittadino può aderire al momento dell'iscrizione all'albo o successivamente all'iscrizione, ogni qualvolta desideri attivare una nuova collaborazione, specificandolo sul modello predisposto (Allegato C - "Proposte di collaborazione").

9. Il contenuto della proposta di interventi occasionali, predisposta dagli uffici o presentata dai cittadini, definisce in particolare:

- a) tipologia e descrizione dell'intervento
- b) ambito e finalità dell'intervento
- c) competenze richieste
- d) tempi di realizzazione
- e) eventuale tipologia di formazione proposta per lo svolgimento dell'intervento
- f) indicatore per la rendicontazione finale dell'attività (report)
- g) eventuali forme di sostegno e costi a carico dell'Amministrazione
- h) l'ufficio comunale di riferimento per l'intervento da effettuare

10. Gli ambiti d'intervento sono così definiti:

- a) Ambiente (aree verdi e aiuole comunali, manutenzione dei parchi, ecc.)
- b) Territorio (strade comunali, neve, arredi urbani, ecc.)
- c) Edifici pubblici (scuole, strutture comunali, ecc.)
- d) Socio-culturale (recuperi e interventi finalizzati alla comunità e al benessere sociale, handicap, anziani, ecc.).

Qualora se ne valutasse l'esigenza, i suddetti ambiti potranno essere aggiornati e implementati a cura del Dirigente della V Area, con propri provvedimenti, anche successivamente.

11. Il contenuto della proposta degli interventi complessi, oltre alle informazioni di cui ai commi precedenti, dovrà fornire la massima completezza degli elementi utili alla descrizione dell'attività proposta.

ART. 7 - PATTO DI COLLABORAZIONE

1. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e i cittadini, viene sottoscritto il patto di collaborazione.

2. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura o rigenerazione dei beni comuni. I patti di collaborazione riconoscono e valorizzano gli interessi di cui sono portatori i cittadini per contribuire al perseguimento dell'interesse generale della comunità.

3. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- c) le modalità di azione, il ruolo e i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
- e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 28 e 29 della presente carta, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- g) eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
- h) le misure di pubblicità del patto, le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico dell'andamento, di rendicontazione delle risorse utilizzate e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadini e Amministrazione;
- i) l'eventuale affiancamento del personale comunale nei confronti dei cittadini, la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e l'irrogazione delle sanzioni per inosservanza della presente carta o delle clausole del patto;
- l) le cause di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente documento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, quali la titolarità delle opere realizzate, i diritti riservati agli autori delle opere dell'ingegno, la riconsegna dei beni, e ogni altro effetto rilevante;
- m) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati.

4. Il patto di collaborazione può contemplare atti di mecenatismo, cui dare ampio rilievo mediante forme di comunicazione dell'intervento realizzato, l'uso dei diritti di immagine, l'organizzazione di eventi e ogni altra forma di comunicazione o riconoscimento che non costituisca diritti di esclusiva sul bene comune.

5. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni. In caso di formazioni sociali organizzate, l'efficacia dei patti di collaborazione è condizionata alla formazione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni.

I patti di collaborazione sottoscritti sono diffusi periodicamente al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

6. La realizzazione degli interventi di cura o di rigenerazione occasionale o di lieve complessità di cui al precedente art.6 (commi 7 e 8) non richiede, di norma, la sottoscrizione del patto di collaborazione ma ricade all'interno dei moduli di collaborazione in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione, nonché di quelli previsti per l'Albo dei Cittadini virtuosi.

ART. 8 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEI CITTADINI ISCRITTI

1. I cittadini che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 5, si coordinano con il responsabile del settore o del servizio interessato ovvero un suo delegato al quale compete:

- a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i cittadini inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i cittadini rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente;

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone di comune accordo con i cittadini il programma operativo o i programmi operativi (Allegato D), per la realizzazione delle attività stesse o, in alternativa, sottoscrive il patto di collaborazione nel quale è descritto il programma degli interventi da realizzare.

3. Qualora le attività di cui all'art. 5 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei cittadini impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire senza oneri a proprio carico occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai cittadini impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i cittadini stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

4. I cittadini devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I cittadini devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al competente referente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

5. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai cittadini ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.

6. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i cittadini inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

7. I cittadini impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza. Il cartellino di riconoscimento sarà consegnato al cittadino contestualmente alla prima attivazione utile alla collaborazione. In caso di smarrimento, furto o deterioramento dello stesso, sarà fornito dall'Amministrazione un duplicato, previa consegna della denuncia di furto o smarrimento, o di riconsegna del cartellino deteriorato.

8. L'attività dei cittadini non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai cittadini esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate e preventivamente concordate.

9. I cittadini minorenni potranno svolgere le attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione solo in presenza del cittadino virtuoso iscritto all'Albo che ne esercita la patria potestà indicata al momento dell'iscrizione.

ART.9 – MODALITA' E PROCEDURE DI COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI

1. Le manifestazioni di interesse di cui all'art.2 (comma 2) possono essere presentate dai cittadini di persona presso gli sportelli comunali (Urp e Sportello sociale) o anche con modalità diverse, secondo quanto indicato nella modulistica (Allegato A – "Modulo di iscrizione"), tramite fax, posta ordinaria o pec.

2. Lo Sportello sociale iscrive i cittadini nell'Albo, predisponendo schede individuali in formato digitale sull'intranet Comunale, che contengano tutte le informazioni riportate sul modulo. Tali schede sono rese disponibili alla consultazione dei dipendenti che utilizzano il programma.

3. Gli uffici che propongono interventi di cura o di rigenerazione occasionali o di lieve complessità di cui all'art.6 (commi 7 e 8) e secondo le modalità di cui all'art.6 (comma 9), trasmettono le schede di intervento (Allegato B), debitamente compilate, allo Sportello sociale per darne la massima diffusione e provvedere alle procedure di pubblicazione sul sito istituzionale.

4. Gli uffici che propongono interventi di cura o di rigenerazione di maggior complessità di cui all'art.6 (comma 2), predispongono gli avvisi con cui invitano i cittadini a presentare progetti di cura e rigenerazione e li trasmettono allo Sportello sociale per darne la massima diffusione e provvedere alle procedure di pubblicazione sul sito istituzionale.

5. Le proposte presentate dai cittadini (Allegato C – "Proposte di collaborazione"), al momento dell'iscrizione all'Albo o anche successivamente, e accolte allo Sportello sociale, vengono inoltrate agli uffici che hanno proposto l'intervento o, in caso di interventi proposti dai cittadini, agli uffici che hanno competenze attribuite nell'ambito dell'intervento proposto.

6. In caso di proposte presentate a seguito di avviso pubblico di cui all'art.6 (comma 2), lo Sportello Sociale provvede a dare adeguate forme di pubblicità delle proposte di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

7. Gli uffici che attivano i cittadini iscritti, predispongono e sottoscrivono i patti di collaborazione o, in alternativa, i programmi operativi di cui all'art. 8 (comma 2) nei quali sono descritti i programmi degli interventi, i luoghi, i tempi e i calendari delle attività previsti per la realizzazione. I patti di collaborazione e i programmi operativi sottoscritti vengono inoltrati allo Sportello Sociale, che li deposita agli atti per gli adempimenti e le coperture assicurative e contestualmente predisporre per il cittadino il cartellino identificativo di cui all'art.8 (comma 7).

8. Entro i termini previsti per le scadenze delle coperture assicurative, gli uffici che hanno attivato forme di collaborazione con i cittadini iscritti all'Albo, di norma una volta all'anno, restituiscono allo Sportello sociale i report delle attività svolte, specificando le ore, i giorni e le settimane effettivamente impiegate dai cittadini per la realizzazione delle attività concordate.

Lo Sportello sociale, entro i termini, invia all'ufficio Economato il totale dei tempi impiegati da tutti i cittadini attivi durante l'arco di tempo, per garantirne le coperture assicurative.

9. Gli uffici che attivano collaborazioni con i cittadini, assumono la responsabilità relativa alla formulazione di proposte di collaborazione, alla sottoscrizione dei patti di collaborazione e dei programmi operativi, alle procedure di attivazione, alla vigilanza e supervisione dello svolgimento delle attività proposte.

10. Le procedure definite al presente articolo potranno essere aggiornate, modificate o implementate a cura dell'Area Scuola e Innovazione Sociale, qualora dovessero intervenire aggiornamenti ai programmi informatici utilizzati dall'Ente o per motivi di efficacia organizzativa e di semplificazione delle procedure.

ART. 10 – MODULISTICA E COMUNICAZIONE

1. Le modalità di iscrizione all'Albo nonché gli avvisi per la presentazione di proposte e le schede con gli interventi proposti saranno oggetto di specifica pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

2. Tutte le diverse forme di comunicazioni istituzionali, riguardanti l'Albo dei Cittadini Virtuosi, saranno contraddistinte da logo con l'immagine grafica allegato al presente documento.

3. L'Area Scuola e Innovazione Sociale predispone la modulistica collegata alle fattispecie previste dal presente documento.

4. Le comunicazioni fra l'Amministrazione e i cittadini avvengono prevalentemente attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
